

PATTO DI INTEGRITA'

Relativo all'appalto per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva ed indagini per l'intervento "Accessibilità all'Interporto di Catania: miglioramento della viabilità stradale di accesso"

CIG 9599694E15 - CUP E67H21008420006

tra

la Società degli Interporti Siciliani S.p.A. (di seguito la Stazione Appaltante)

e

l'Operatore Economico _____

(di seguito denominato l'Appaltatore), con sede legale in _____,

CAP _____, via _____ n° _____, codice fiscale

_____, Partita IVA _____, rappresentato dal

sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____

documento n. _____, codice fiscale _____

nella sua qualità di _____

PREMESSA

VISTO l'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) il quale dispone che *"le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere d'invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara"*;

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1064/2019, che alla parte III punto 1.9 precisa che *"Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art.1, comma 17, della legge n.190/2012, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere d'invito la clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto"*;

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2018-2020 allegato al MOG 231/2001, pubblicato sul sito istituzionale della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. nella sezione Società trasparente al seguente link <http://www.interporti.sicilia.it/page/?id=25>;

VISTO il Codice di Comportamento, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Società trasparente al seguente link <http://www.interporti.sicilia.it/page/?id=16>;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

“Obblighi delle parti”

Il presente Patto di Integrità stabilisce la formale obbligazione dell'Appaltatore sottoscrittore che, ai fini dell'affidamento dell'appalto in oggetto, si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di appalto e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'appalto in oggetto;
- a dichiarare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento formale o sostanziale con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura di appalto;
- a informare tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di Integrità e degli obblighi in esso convenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuto a conoscenza per quanto attiene all'oggetto dell'appalto;
- a dichiarare, ai fini dell'applicazione dell'art.53, comma 16-ter, del decreto legislativo n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione Appaltante nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'Appaltatore sottoscrittore dichiara altresì di essere consapevole che, qualora emerga la predetta situazione, determinerà la nullità del contratto e il divieto di contrarre con la Società degli Interporti Siciliani S.p.A. per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo;
- a dichiarare, ai fini dell'applicazione dell'art.1, comma 9, lettera e), dell'art.1 della legge n.190/2012, di non trovarsi in rapporti di coniugio, parentela o affinità, né lui né i propri dipendenti, con i dipendenti della Stazione Appaltante deputati alla trattazione del procedimento.

La Società degli Interporti Siciliani S.p.A. si obbliga a far rispettare ai propri dipendenti e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo i principi di trasparenza e integrità, già disciplinati dal Codice di comportamento, nonché le misure di prevenzione della corruzione previste nel P.T.P.C.T 2018-2020 allegato al MOG 231/2001 e gli obblighi di pubblicazione dei documenti, atti e informazioni afferenti all'appalto in oggetto.

Articolo 2

“Sanzioni applicabili”

L'Appaltatore sottoscrittore, sin d'ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del presente Patto di Integrità, comunque accertato dalla Società degli Interporti Siciliani S.p.A., potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di appalto;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- risoluzione del contratto;
- escussione di cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto;

- esclusione, per i tre anni successivi, dalla partecipazione a procedure di affidamento di lavori e di acquisizione di beni e servizi indette dalla Società degli Interporti Siciliani S.p.A.;
- responsabilità per danno arrecato alla Società degli Interporti Siciliani S.p.A. o ad altri operatori economici.

Articolo 3

“Efficacia del patto d'integrità”

Il contenuto del Patto di Integrità e le relative sanzioni resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto.

Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto, onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Articolo 4

“Esclusione dalla procedura”

La mancata consegna del Patto d'Integrità debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla procedura d'appalto.

Articolo 5

“Autorità competente in caso di controversie”

Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del Patto d'Integrità tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici e tra gli stessi sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data

Per Accettazione
Il Legale rappresentante

L'Appaltatore sottoscrittore dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente la premessa e le clausole di cui agli artt. nn. 1 "Obblighi delle parti", 2 "Sanzioni applicabili", 3 "Efficacia del Patto d'Integrità", 4 "Esclusione dalla procedura", 5 "Autorità competente in caso di controversie".

Luogo e data

Per Accettazione
Il Legale rappresentante

N.B. IL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE SOTTOSCRITTO E PRESENTATO INSIEME ALL'OFFERTA DA CIASCUN PARTECIPANTE ALLA GARA IN OGGETTO. LA MANCATA CONSEGNA DEL PRESENTE DOCUMENTO DEBITAMENTE SOTTOSCRITTO COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DALLA GARA.